



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 237 del 21 Marzo 2025

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. SEGRETERIA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

PROMOZIONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
23/03/2025	11 R	GROTTAGLIE CALCIO	A.TOMA MAGLIE			15:00	C.C."A.CHIAPPARA"E.A* MOTTOLA(CONTRADA SPECCHIA)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Giuseppe CONTE (Componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 Marzo 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S. BISCEGLIE S.R.L. – A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA del 16/02/2025 (Reclamo della società A.S. BISCEGLIE S.R.L., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 206 del 24/02/2025 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con trasmesso il 25 febbraio 2025, preceduto da rituale preannuncio e dalla ricezione di copia degli atti di gara, la A.S. Bisceglie S.r.l. ha impugnato la sanzione di quattro gare di squalifica, comminata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Pizzutelli Federico, per condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera A), C.G.S.

A sostegno la reclamante ha rimarcato che la condotta offensiva ascritta al Pizzutelli nel referto arbitrale, secondo cui questi, calciatore di riserva, in seguito ad una decisione assunta dal direttore di gara si è rivolto a questi "gesticolando" e proferendo al suo indirizzo l'espressione "sei un figlio di puttana", sarebbe stata travisata dall'Arbitro, residente in una regione del nord Italia, a causa della sua scarsa dimestichezza con il dialetto locale. Invece il calciatore, anziché quella testè riportata, avrebbe invece ripetuto più volte la parola "p tand" che in dialetto locale significa "per così tanto" (in riferimento alla circostanza che il fallo punito con il calcio di rigore fosse avvenuto sicuramente fuori area).

In ragione della riportata prospettazione ha dunque richiesto la riduzione della squalifica inflitta al calciatore, previa immediata sospensione, avendo già scontato due delle quattro giornate.

All'udienza dell'8 marzo 2025, previa illustrazione del Relatore in ordine ai fatti oggetto del procedimento, l'avv. Giuseppe Giangregorio - intervenuto per la reclamante - si è riportato al contenuto del reclamo, insistendo nelle richieste formulate.

Previo acquisizione di ulteriori chiarimenti, resi dall'Arbitro in forma scritta in pari data, il Collegio si è riservato di decidere.

DIRITTO

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, conferma la sanzione disciplinare irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale.

La società reclamante ha offerto una versione dei fatti, volta ad un sostanziale ridimensionamento delle responsabilità del Pizzutelli Federico - che non ha trovato riscontro nel procedimento - poiché insufficiente a superare la fede privilegiata attribuita al referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 comma 1 C.G.S.

A riguardo, va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Nella fattispecie, rispetto a quella operata in referto, la reclamante si è limitata ad una differente allegazione dei fatti, priva però di supporto probatorio anche astrattamente idoneo a superare le risultanze del referto arbitrale e che, in conseguenza, non può essere condivisa.

Per completezza istruttoria, il Collegio ha ritenuto – comunque - di chiedere chiarimenti al direttore di gara sull'episodio sanzionato, al fine di dirimere ogni eventuale dubbio sulla corretta apprensione dell'espressione utilizzata nei suoi confronti.

Senza tentennamento alcuno l'Arbitro ha affermato nuovamente che il calciatore ha proferito nei suoi confronti l'espressione ingiuriosa ed offensiva "sei un figlio di puttana", ribadendo così il contenuto del referto.

Non essendovi dubbio alcuno che l'espressione offensiva sia stata distintamente percepita dall'Arbitro, risulta all'evidenza come essa, in forza della sua portata lesiva ed offensiva, debba essere senz'altro sussunta nella fattispecie di cui all'art. 36, lettera A) - che prevede la sanzione minima di quattro giornate per il calciatore autore di espressioni ingiuriose o irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara.

La Corte, pertanto, condividendo la qualificazione giuridica del G.S.T., ritiene corretta l'applicazione della misura minima edittale di 4 giornate di squalifica,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S. Bisceglie S.R.L.;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Marzo 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria Romano, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione de 17 marzo 2025 ha adottato la seguente

Oggetto: art. 36, comma 1 e 2 - art. 61 CGS;

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012 in data 5/03/2025, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 213 del 27/02/2025, in ordine alla gara A.S.D. FOOTBALL TAVIANO - ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012, valevole per il campionato di Prima Categoria, disputata il giorno 23/02/2025, con la quale il predetto Giudice ha deliberato la squalifica dell'allenatore Francesco Sportelli fino al 27/04/2025, in quanto "... *proferisce all'indirizzo dell'arbitro frase offensiva e irriuardosa. Art. 36, comma 2 lett. A.*".

Ritenuto in fatto

Il Presidente pro tempore dell'ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012 ha proposto reclamo avverso la squalifica dell'allenatore Francesco Sportelli chiedendo l'annullamento della sanzione comminata o, in via gradata, la riduzione della stessa in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

Parte ricorrente non disconosce le espressioni inadeguate ed offensive rivolte dallo Sportelli al giudice di gara, ma contesta la fattispecie sanzionatoria applicata dal giudice di prime cure, riferita ad infrazione commessa da dirigenti e soci e non, come nel caso di specie dal tecnico.

Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 C.G.S.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Diritto

L'oggettiva gravità della condotta censurata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia trova pieno fondamento nel referto arbitrale, il quale ha descritto con linearità e affidabilità narrativa i comportamenti del tesserato sanzionato.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui, dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Entrando nel merito dell'odierna decisione appare evidente la connotazione ingiuriosa ed irriuardosa del comportamento tenuto dal tecnico del Don Bosco.

Nella distinta del referto arbitrale è chiaramente evidenziato in entrambe le voci "Ammonizione Dirigenti" e "Espulsione Dirigenti" il ruolo di allenatore dello Sportelli, di cui è dettagliatamente delineato il comportamento: "*(l'allenatore) proferisce nei miei confronti la seguente frase – Stai facendo il fenomeno e mi ammonisci pure, sei un coglione, fai solo cazzate*".

Tale fattispecie è puntualmente prevista e punita dall'art. 36, comma 1, lett. a) CGS - che commina, a calciatori e tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima della squalifica per 4 giornate o a tempo determinato.

Diversamente il giudice di primo grado, sul presupposto che lo Sportelli fosse un dirigente, ha individuato la fattispecie ricorrente nel 2° comma, lett. a) del citato art. 36 CGS, così come, peraltro, specificamente indicato nel C.U. n. 213, applicando conseguentemente la sanzione più grave ivi prevista, cioè la squalifica fino al 27/04/2025.

Anche gli accertamenti esperiti d'ufficio hanno confermato il sig. Francesco Sportelli risulta regolarmente tesserato per l'A.S.D. DON BOSCO quale allenatore e, in ragione di quanto sopra, la Corte - in assenza di circostanze attenuanti o aggravanti - ritiene di dover applicare la sanzione nella misura minima edittale prevista e, pertanto, ridurre al 27/03/2025 la squalifica comminata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini prescritti dall'art. 78 comma 4 C.G.S.

DELIBERA

- 1) di ridurre la squalifica comminata al tecnico Sportelli Francesco al 27/03/2025;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 21 Marzo 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA – REAL CELLINO CALCIO del 16/03/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società ASD SOCCER DREAM PARABITA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/03/2025, alle ore 18.00, per la decisione del reclamo.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA – A.S.D. NOVOLI CALCIO 1942 del 09/03/2025.

Si comunica che, per mero errore materiale, sul Comunicato Ufficiale n. 229 del 13 Marzo 2025, è stata omessa la pubblicazione la sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) del calciatore LOSAPPIO RICCARDO della società A.S.D. NUOVA SPINAZZOLA.

Il predetto calciatore deve intendersi squalificato per la gara in programma Domenica 23 Marzo 2023.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 21/3/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci